



# COMUNE DI SICULIANA

(Provincia di Agrigento)

## DETERMINAZIONE DEL SINDACO

Atto n.° 6 del 31/03/2016 Reg. Gen.

Atto n.° 1 del 31/03/16 Reg. Int. Rag.

OGGETTO: PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' A PARTECIPAZIONE DIRETTA E INDIRETTA DEL COMUNE DI SICULIANA (AG). RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE.

L'anno duemilaSEDICI, il giorno TRENTUNO del mese di MARZO in Siculiana presso la Sede Comunale.

### IL SINDACO

Premesso che:

- la legge di stabilità per l'anno 2015 (art. 1 commi 611,612, 613 e 614 della legge n. 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio, a decorrere dal 1° gennaio 2015 di un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente ed indirettamente detenute;
- la suddetta legge fa salve le disposizioni contenute nell'art. 3 commi 27, 28 e 29 della legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244/2007), che dispone che "al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, che le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società" e fa salva la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle suddette amministrazioni nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza;
- in ottemperanza a quanto disposto dalla legge n. 244/2007, il Comune di Siculiana ha avviato il processo di razionalizzazione delle proprie partecipate mediante la predetta ricognizione con determina Sindacale n. 29 del 09/11/2015 con cui si dà atto della rispondenza a quanto disposto dall'art. 27 del comma 3 della legge 244/2007 della partecipazione del Comune di Siculiana in Siculiana Navigando srl. e con cui è stata confermata la legittimità della partecipazione del Comune di Siculiana alla Ge.Sa Ag.2 S.p.A. in liquidazione, S.R.R. Società di Regolazione Rifiuti agrigento Est Società Consortile a responsabilità limitata A.T.O. 4, Consorzio di Ambito Agrigento – Servizio Idrico integrato e G.A.L. Sicani;
- con la legge n. 190/2014 è stato dunque ribadito che, al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni pubbliche elencate nell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi che non siano strettamente necessarie per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali;

- il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il "coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato", gli enti locali devono avviare un "processo di razionalizzazione" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015;

- l'art. 1 comma 612 della legge di stabilità per l'anno 2015 dispone che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire;

-con la determinazione Sindacale n. 29 del 09/11/2015 è stato approvato il Piano di razionalizzazione delle società partecipate dal Comune di Siculiana, redatto in ottemperanza alle norme sopra richiamate;

-con proposta n. 1 del 16/03/2016 si è coinvolto il Consiglio Comunale per prendere atto dell'approvazione del Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate avvenuta con la citata determinazione del Sindaco n. 29/2015, di dare mandato agli organi competenti di porre in essere le azioni del Piano operativo di razionalizzazione individuate a far data dal 1° dicembre 2015 e, in ogni caso, entro e non oltre il 31 dicembre 2015 e, in particolare, per la Società Siculiana Navigando s.r.l. procedere a ridurre i costi di funzionamento ed avviare i contatti necessari per l'acquisizione il progetto "Porto turistico di Siculiana" della società alla luce del valore strategico che la stessa riveste per lo sviluppo economico turistico del territorio amministrato;

-il citato art. 1, comma 612 prevede che, entro il 31.03.2016, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, *"...omissis... predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33."*

si rende pertanto necessario approvare l'allegata relazione che illustra, a consuntivo, le azioni intraprese in esecuzione di quanto previsto dal Piano di razionalizzazione in precedenza citato nonché i risultati conseguiti;

Visti il parere favorevole di legittimità ed il parere favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria rilasciati, ai sensi dell'art.49 bis della l.r. 54/98 e dell'art. 5 del regolamento di contabilità, dai dirigenti competenti.


## DETERMINA

1.di approvare la relazione che illustra le azioni intraprese in esecuzione del Piano operativo di razionalizzazione (P.O.R.) delle società partecipate, di cui alla determina Sindacale n. 29 del 09/11/2015 e i risultati conseguiti in materia di razionalizzazione delle società partecipate, allegata al presente atto quale parte integrante (all.1);

2.di incaricare il Segretario Generale dell'Ente di trasmettere la relazione di cui al punto precedente alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e di provvedere alla pubblicazione della stessa nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet istituzionale;

3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese soggette ai limiti previsti dal decreto-legge n. 78/2010 (convertito in legge n. 122/2010).

Il Sindaco  
Leonardo Lauricella



# COMUNE DI SICULIANA

## Relazione concernente i risultati conseguiti in materia di razionalizzazione delle società partecipate (articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

### INQUADRAMENTO NORMATIVO

L'articolo 23 del Decreto Legge 66 del 24 aprile 2014 convertito, con modificazioni, nella legge n. 89 del 23 giugno 2014 ha disposto che:

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il Commissario straordinario di cui all'articolo 49-bis del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, entro il 31 luglio 2014 predispone, anche ai fini di una loro valorizzazione industriale, un programma di razionalizzazione delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società direttamente o indirettamente controllate dalle amministrazioni locali incluse nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, individuando in particolare specifiche misure:

- a) per la liquidazione o trasformazione per fusione o incorporazione degli organismi sopra indicati, in funzione delle dimensioni e degli ambiti ottimali per lo svolgimento delle rispettive attività;
- b) per l'efficientamento della loro gestione, anche attraverso la comparazione con altri operatori che operano a livello nazionale e internazionale;
- c) per la cessione di rami d'azienda o anche di personale ad altre società anche a capitale privato con il trasferimento di funzioni e attività di servizi.

1-bis. Il programma di cui al comma 1 è reso operativo e vincolante per gli enti locali, anche ai fini di una sua traduzione nel patto di stabilità e crescita interno, nel disegno di legge di stabilità per il 2015.

Il programma di razionalizzazione delle partecipate locali in data 7 agosto 2014 predisposto dal Commissario per la Revisione della Spesa, ai sensi del sopracitato articolo 23, propone una strategia di riordino con l'obiettivo di ridurre il numero delle partecipate "da 8.000 a 1.000" nel giro di un triennio, di favorirne l'aggregazione e lo sfruttamento di economie di scala e, anche per questa via, di migliorarne l'efficienza, con benefici per la finanza pubblica (i possibili risparmi a regime sono stimati in almeno 2-3 miliardi) e per la qualità dei servizi offerti.

La strategia proposta è basata su quattro cardini:

- circoscrivere il campo di azione delle partecipate entro lo stretto perimetro dei compiti istituzionali dell'ente partecipante, rafforzando quanto previsto in proposito dalla legge finanziaria del 2008;
- introdurre vincoli diretti su varie forme di partecipazioni;
- fare ampio ricorso alla trasparenza e alla pressione dell'opinione pubblica adeguatamente informata come strumento di controllo;
- promuovere l'efficienza delle partecipate che rimarranno operative, incluso attraverso l'uso diffuso dei costi standard, e l'aggregazione tra partecipate che offrono servizi simili per sfruttare al meglio le economie di scala.

L'art. 1 comma 611 della legge di stabilità per l'anno 2015 (L. n. 190/2014) contiene la disciplina del "Piano di razionalizzazione delle società partecipate locali" ma recepisce solo in parte, le indicazioni fornite dal Commissario Cottarelli con il proprio documento del



7.08.2014 che porta la stessa denominazione dell'articolo della legge.

In particolare, il comma 611 dell'art. 1 della legge 190 del 23 dicembre 2014 "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)*" dispone che "*al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:*

a) *eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;*

b) *soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*

c) *eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;*

d) *aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;*

e) *contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.*"

Al successivo comma 612, ai fini del processo di razionalizzazione delle partecipazioni, sono fornite le seguenti prescrizioni operative: "*I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di*

*vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.*"

Il legislatore fa dunque salva la disciplina della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante ad oggetto "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)*" che dispone:

- all'art. 3, comma 27 "*Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.*

*È sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3,*



comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza.";

- all'art. 3, comma 28 "L'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27. La delibera di cui al presente comma è trasmessa alla sezione competente della Corte dei conti".

Attraverso il suddetto richiamo normativo il legislatore conferma pertanto che la norma cardine del nostro ordinamento per trovare i fondamenti giuridici della capacità giuridica degli enti locali di detenere partecipazione in società di capitali sia l'art. 3 comma 27 delle legge.

Nel rispetto di quanto previsto dalle norme sopra citate il Comune di Siculiana, con determinazione Sindacale n. 29 del 09/11/2015, ha approvato il documento denominato "Piano di razionalizzazione delle società partecipate (articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)" – che è qui richiamato in ogni sua parte - corredato dalla prescritta relazione tecnica e riportante l'indicazione, per ciascuna delle società analizzate, delle azioni da porre in essere al fine di conseguire la razionalizzazione delle partecipazioni societarie del Comune.

Con deliberazione n. 61/2016/ INPR la corte dei conti sezione controllo per la regione sicilia si è espressa su "criteri per la verifica dei piani di razionalizzazione delle società partecipate" accertando tra l'altro, il comune di Siculiana, come ente che "non ha provveduto a trasmettere, in uno al piano di razionalizzazione, la necessaria relazione tecnica e che tale omissione, ....., impedisce qualsiasi controllo o valutazione da parte della Sezione", ordinando nel contempo "ai legali rappresentanti ..... di trasmettere a questa Sezione la necessaria relazione tecnica, completa di tutti gli elementi analiticamente descritti ed elencati in premessa, entro e non oltre 15 giorni dalla trasmissione della presente deliberazione".

Con proposta del 16/03/2016 si è depositata la relazione di competenza per la convocazione e valutazione da parte dell'organo competente Consiglio Comunale.

La presente relazione è predisposta in ottemperanza a quanto previsto dal già citato comma 612 ed analizza, a consuntivo, le azioni intraprese e i risultati conseguiti. I Sindaci e gli altri organi di vertice delle Amministrazioni, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, hanno infatti l'onere di predisporre, entro il 31 marzo 2016, una relazione sui risultati conseguiti. La relazione, che valuta i risultati conseguiti "a consuntivo", deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e, analogamente a quanto previsto per il Piano, pubblicata sul sito internet dell'Amministrazione interessata.

Le partecipazioni detenute dal Comune di Siculiana al 31.12.2015 sono riassunte nella seguente tabella:

- 1) GE.SA AG 2 s.p.a. in liquidazione, avente sede legale a Agrigento (AG) quota 2,24% ;
- 2) S.R.R. (Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti) Società consortile a responsabilità limitata A.T.O. n° 4 — Agrigento Provincia Est, avente sede legale a Agrigento (AG) quota 1,32%;
- 3) Consorzio di Ambito Agrigento — Servizio idrico Integrato, avente sede legale ad Agrigento quota 0,95%;



- 4) Siculiana Navigando s.r.l. – Società per la realizzazione del porto turistico avente sede legale a Siculiana (AG) quota 4,53%;
- 5) GAL Sicani (Gruppo di Azione Locale Sicani) - società cooperativa consortile a responsabilità limitata, avente sede legale a Santo Stefano Quisquina (Ag) quota 1.

#### ANALISI DEI RISULTATI CONSEGUITI

Ai sensi dell'art. 1, comma 611 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 in precedenza citata il processo di razionalizzazione delle società partecipate è stato operato tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;*
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;*
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;*
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni."*

Alla luce dell'analisi effettuata nel citato Piano di razionalizzazione tutte le società partecipate dal Comune di Siculiana sono risultate legittimamente detenibili da parte dell'Ente in quanto le società:

GeSa Ag2 S.p.A. in liquidazione;

S.R.R. Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti Società consortile a responsabilità limitata;

Consorzio d'Ambito Agrigento – Servizio idrico integrato;

sono Società previste da disposto normativo e quindi non soggette a valutazione discrezionale dall'Ente.

Il G.A.L., gruppo di azione locale, risulta aver estinto il fine istituzionale e comunque il mantenimento della società è previsto per essere uno strumento idoneo nel dare una spinta allo sviluppo del territorio dei Comuni aderenti alla Società, assumendo il ruolo di facilitatore per l'accesso ai finanziamenti della Unione Europea, dello Stato e della Regione Siciliana e per la gestione degli stessi.

La Società Siculiana Navigando s.r.l., dovendo procedere alla dismissione in quanto non mantenibile nel rispetto dell'art. 1, comma 611 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 lett. b), sono in corso contatti, essendo strategico per l'ente, per acquisire il progetto definitivo di porto turistico, di proprietà della stessa, che risulta essere in possesso di V.I.A. e dei pareri di legge ed in attesa di finanziamento. Il porto turistico in località Siculiana Marina rappresenta infatti una delle leve di sviluppo economico del territorio, che, se non perseguita, risulterebbe dannosa in termini di mancate occasioni di crescita della nostra comunità.

In relazione ai criteri indicativi dettati dal comma 611 della legge 23 dicembre 2014, n. 190



ai fini di una prima analisi in materia di razionalizzazione si segnala che in nessun caso si sono verificate le fattispecie di cui alle lettere a), c) d) ed e) della norma citata. Si riassumono di seguito le risultanze dell'analisi delle società partecipate meglio esplicitate nel citato Piano di razionalizzazione, documento a cui si rimanda per gli opportuni approfondimenti:

**- relativamente alla lettera a):**

tutte le società attualmente partecipate dal Comune di Siculiana sono risultate indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente.

**- relativamente alla lettera b):**

ad esclusione della Società Siculiana Navigando s.r.l. nessun'altra società presa in esame si è trovata nelle condizioni previste dalla norma in quanto nessuna di esse è risultata composta da soli amministratori né da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti.

**- relativamente alla lettera c) e d):**

le attuali società partecipate dall'Ente svolgono attività diversificate e non sono stati rilevati casi di società che svolgano funzioni simili/analoghe a quelle svolte da altre società partecipate.

Ne consegue che il solo punto per il quale è stato possibile adottare azioni di razionalizzazione è quello indicato dalla lettera b) ed e) dell'art. 1, comma 611 della L. 190/2014 e in particolare, relativamente alla partecipata Siculiana Navigando s.r.l., di cui il Comune è socio per il 4,53%, è stata individuata la seguente misura di razionalizzazione:

*"... contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni".*

Dai dati dell'ultimo bilancio presentato non risultano compensi per gli amministratori e l'Ente risulta inattivo.

A seguito dei rilievi mossi con delibera conto conti n. \_\_\_\_\_ con proposta n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stata presentato al Consiglio il "Piano operativo di razionalizzazione delle Società partecipate e delle partecipazioni Societarie" ma lo stesso non risulta ancora essere stato oggetto di valutazione.

Con proposta del 16/03/2016 è stata depositata la relazione conseguente a quanto stabilito con delibera della corte conti n.61/2016/INPR per le valutazioni di competenza del Consiglio comunale

In ottemperanza a quanto stabilito con determinazione n. 29 del 09/11/2015 sopra menzionata in riferimento alla Società Siculiana Navigando s.r.l., nell'ambito del Piano di razionalizzazione delle società partecipate, si è stabilito di valutare, compatibilmente e concordemente alla volontà degli altri soci aventi poteri di controllo sulla società, la migliore modalità per l'acquisizione del progetto definitivo di porto turistico in località Siculiana Marina in possesso di V.I.A. e dei pareri di legge, fermo restante la determinazione definitiva degli organi competenti (Consiglio Comunale)

